



INFERMIERI PROFESSIONALI
ASSISTENTI SANITARI
VIGILATRICI D'INFANZIA

Prot. n. 1631/10p.

Data 19 Aprile 2010

Oggetto: Sentenza Corte di Cassazione n° 14603/2010 - Osservazioni

Collegio Provinciale IPASVI Torino

10126 TORINO
Via Stellone n. 5
Telefono 011.07.02.648
Telefax 011.07.02.649
Cod. Fisc. 80089990016

Preg.ma Dott.ssa

ANNALISA SILVESTRO
Presidente
Federazione Nazionale
Collegi IP.AS.VI.
Via A. Depretis n. 70

ROMA

e p.c. Presidenti Collegi IPASVI

E' con amarezza che sono venuta a conoscenza di quanto disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n° 14603/2010, sentenza che nega nei fatti il rispetto della professione alla quale apparteniamo e la tutela dovuta alla collettività.

Considerando le motivazioni alla stessa addotte, esprimo alcune osservazioni:

- A fronte di una responsabilità di coordinamento di una struttura, sussisteva l'obbligo di garantire agli ospiti il diritto ad acquisire le prestazioni secondo i criteri minimali agli stessi dovuti. Le persone anziane ospitate presso una struttura non hanno forse diritto di ricevere cure secondo gli stessi criteri di qualità minimali dovendo invece sottostare a regole di gestione pressappochistiche?
- Nella sentenza si parla di pratiche di automedicazione. Parlare di automedicazione, però, prevede l'assunzione da parte della persona della propria responsabilità rispetto ad azioni concernenti la propria salute: è possibile assumere tout court tale responsabilità da una persona che si improvvisa competente in un ambito non proprio e, contemporaneamente, incompetente rispetto alle responsabilità esercitate?

- Il fatto di aver esercitato, da parte di questa "coordinatrice" "nel rispetto delle scadenze, dei tempi e delle modalità stabilite dal medico" non fa neanche ipotizzare che tale situazione fosse "estemporanea" ma fa bensì presumere una sistematicità nell'effettuare prestazioni non proprie.

A queste considerazioni, rispetto alle persone che assistiamo, altre ne devono essere fatte rispetto alla professione che rappresentiamo. Una professione che, in questa sentenza, è fatta di mansioni che qualsivoglia persona, con "buona volontà" può svolgere. Una visione della professione, pertanto, antitetica rispetto a quanto sancito dalla norma stessa, una professione che comunque, al di là della rappresentazione che i giudici della Corte di Cassazione hanno della stessa, richiede una speciale abilitazione dello Stato (Art. 348 CP). Una professione che si esercita anche con atti quali quelli effettuati. In questa sentenza si evidenzia una considerazione mansionaristica dell'atto, un atto scorporato da un prima e da un dopo, secondo una visione miope, sostanzialmente burocratica che nulla ha a che vedere con i requisiti minimali che tale atto deve garantire in termini di sicurezza e di qualità.

Credo quindi sia indispensabile che la Federazione attui tutte le forme necessarie affinché sia evidente la posizione assunta dalla stessa, e da ogni Collegio IPASVI d'Italia, a tutela delle persone che assistiamo e, pertanto, della professione.

Resto a disposizione per avviare quanto necessario per una collaborazione fattiva in tal senso.

Cordiali saluti

Dr.ssa Maria Adele Schirru
(Presidente)



A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Schirru".